

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

BUONI CARBURANTE: AGEVOLAZIONI FISCALI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Tra i benefit aziendali più diffusi e conosciuti vi sono certamente i buoni pasto, ma esiste anche un'altra categoria di voucher che i datori di lavoro possono concedere ai propri dipendenti con un meccanismo simile: i **buoni carburante**. Le aziende possono prevedere i buoni carburante come benefit a sé stante o come misura di **welfare** complementare alla gestione della propria flotta aziendale. Un'altra alternativa è quella di utilizzare i buoni carburante come **omaggi da cedere ai propri clienti**.

I buoni carburante, come suggerisce il nome, consentono ai lavoratori di acquistare il carburante (benzina, diesel, GPL o metano) per la propria auto, o per quella concessa in uso dall'azienda, senza pagare in denaro.

Dal punto di vista fiscale i buoni carburante sono esenti da imposizione IRPEF, dunque non vanno inseriti nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Per le aziende sono previste alcune agevolazioni fiscali:

- se dati ai dipendenti come dei benefit, l'azienda può portare in detrazione dall'IRES il 100% del costo sostenuto per i buoni carburante fino ad un importo massimo di 258,23 euro (25 buoni benzina);
- se ceduti ad un cliente, l'azienda può dedurre il costo del buono benzina al 100% in caso di importi fino a 50 euro, mentre importi maggiori devono essere contabilizzati come spese di rappresentanza per le quali sono previsti i seguenti limiti di spesa:
 - o 1,3% dei ricavi entro un massimo di 10 milioni;
 - o 0,5% dei ricavi per la parte compresa tra 10 milioni e 50 milioni;
 - o 0,1% dei ricavi per la parte che supera i 50 milioni.

Una volta acquistato presso un distributore locale o una delle grandi aziende di rifornimento che offrono tale servizio, le aziende li cedono ai propri dipendenti e/o clienti per aumentarne la soddisfazione e la fidelizzazione. Il beneficiario del voucher carburante dovrà semplicemente recarsi presso uno dei distributori dell'azienda che lo ha emesso e presentarlo per il pagamento. Facciamo notare che solitamente, a differenza dei buoni pasto, i buoni carburante non sono nominali.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, sono state introdotte modifiche sensibili all'art. 108 del Tuir dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 1, co. 33, lett. p), L. 24 dicembre 2007, n. 244, finalizzate soprattutto a rendere deducibili le spese che ottemperano ai requisiti di congruità e coerenza nell'esercizio in cui vengono sostenute. Le spese di rappresentanza vengono individuate come quelle spese sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi per fini promozionali o di pubbliche relazioni, a patto che rispondano a criteri di ragionevolezza in base all'obiettivo di produrre benefici economici per l'impresa, anche potenziali.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema attraverso la C.M. 13 luglio 2009, n. 34/E, sottolineando che sono spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite per i clienti, ma anche quelle effettuate verso altri soggetti con cui l'impresa sia interessata a intrattenere rapporti, visto che sono spese per finalità promozionali (divulgazione sul mercato dell'attività svolta, di beni e servizi resi dall'impresa a clienti effettivi e potenziali) e di pubbliche relazioni (attraverso iniziative finalizzate a diffondere e consolidare l'immagine dell'impresa, ad aumentarne l'apprezzamento presso il pubblico, senza che esista una correlazione diretta con i ricavi).

Riguardo all'individuazione dei clienti, la C.M.34/E/2009 ha chiarito che si considerano clienti quei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue attualmente i propri ricavi; sono da considerare clienti potenziali, invece, quei soggetti che abbiano, in qualche modo, già manifestato o possano manifestare

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

un interesse di natura commerciale verso i beni ed i servizi dell'impresa ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica esercitata dalla stessa.

Il decreto attuativo delle Finanziaria 2008, ovvero il D.M. 19 ottobre 2008, all'art. 1, co. 1, ha stabilito il criterio di inerenza delle spese di rappresentanza. Si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa.

Bitonto, 22 ottobre 2019

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it